

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LX.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Ordinamento della professione di giornalista. (1563);	
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	717
PRESIDENTE	717, 718, 720, 722, 723, 724 725, 726, 727, 728, 279
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	717, 718
SCHIAVETTI	718, 719, 720, 722 723, 728, 729
PENNACCHINI	721, 723, 725, 726
BREGANZE, <i>Relatore</i>	721, 722, 723, 724 725, 726, 727, 728, 729
PINNA	722, 723, 725, 726, 727
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	722, 723 725, 726, 727, 728
AMADEI LEONETTO	723, 726, 727
MIGLIORI	725
GUERRIERI EMANUELE	723, 726
COMANDINI	727, 728, 729

La seduta comincia alle 10,20.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: Ordinamento della professione di giornalista. (1563); Pintus: Dell'ordine dei giornalisti. (1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge (1563) concernente l'ordinamento della pro-

fessione di giornalista, nonché della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Pintus, concernente l'ordine dei giornalisti (1033).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, abbiamo già ascoltata l'ampia relazione del Relatore, onorevole Breganze. Prima di aprire la discussione generale do la parola all'onorevole Ministro della Giustizia, il quale ha chiesto di fare una dichiarazione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio l'onorevole Presidente per la sollecitudine con la quale la Commissione ha esaminato il disegno di legge relativo all'ordinamento della professione di giornalista, e desidero attirare l'attenzione degli onorevoli colleghi della Commissione non solo sull'importanza del provvedimento ma soprattutto sull'urgenza della sua approvazione. Come gli onorevoli deputati sanno, attualmente c'è una situazione del tutto provvisoria, alla quale bisogna far fronte mediante l'approvazione di questo disegno di legge.

Se mi è permesso avanzare un suggerimento, io direi che, siccome il parere del Governo sugli emendamenti è in linea di massima favorevole salvo talune osservazioni, di questo parere si potrà parlare dopo la discussione generale sulla relazione Breganze.

In merito all'emendamento degli onorevoli Pennacchini e Andreucci relativo all'estensione del concetto di pubblicista, ora distribuito debbo far presente che l'articolo 2229 del Codice civile richiede un aspetto di professionalità per l'iscrizione agli albi. Ora, si può benissimo ammettere che il pubblicista svolga una attività diversa da quella del giornalista pro-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1962

fessionista; tuttavia la sua attività pubblicitica deve avere un carattere piuttosto normale anziché occasionale, altrimenti basterebbe scrivere un solo articolo su una rivista per essere iscritti all'albo. Penso, quindi, che sia necessario restringere un po' questa nozione di pubblicitista.

Confermando che il Governo è in linea di massima favorevole anche al lavoro svolto dal Comitato ristretto, mi riservo di fare altre osservazioni in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro e dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVETTI. Ho pochissimo da osservare da un punto di vista generale, anche perché non appartengo a questa Commissione e non ho un'adeguata esperienza giuridica. Sono venuto qui per portare il contributo della mia modesta preparazione ed esperienza professionale e sindacale per quello che riguarda il mondo dei giornalisti. Tanto più ho creduto mio dovere portare questo contributo, in quanto mi sembra che in alcune disposizioni particolari, soprattutto quelle che sono state modificate dal comitato ristretto, si sono assunte delle posizioni che, a mio modo di vedere, contrastano con le esigenze e i desideri del mondo giornalistico.

Io ho partecipato fin dai tempi della Costituente a queste discussioni sull'albo dei giornalisti e ricordo che alla Costituente esso incontrò delle opposizioni soprattutto da parte dei liberali, opposizioni che si fondavano su questo concetto fondamentale: che la professione di giornalista è troppo vaga, indeterminata, con aspetti incerti di concretezza, per poter costituire un albo dei giornalisti. Tuttavia, dopo una lunga discussione, fu accettato il criterio della istituzione dell'albo; ma non si dichiarò esplicitamente che si voleva conservare l'albo, istituito dal regime fascista nel febbraio del 1938.

Le osservazioni fondamentali che si fanno all'istituzione dell'albo debbono essere tenute presenti non per rinnegarla, ma per stabilire quali devono essere i rapporti tra il giornalista professionista e il giornalista pubblicitista. Ho sentito con molto piacere quello che ha detto l'onorevole Ministro circa la posizione che si vuol dare ai pubblicitisti nell'ordinamento giornalistico. Quando si è pensato di istituire l'albo si è cercato di comprendere nell'albo i giornalisti che avessero una configurazione professionale più precisa possibile, per quello che riguarda i loro diritti e i loro doveri. Quindi l'istituzione del-

l'albo si confà più ai giornalisti professionisti che ai pubblicitisti, perché la posizione di questi ultimi è estremamente vaga: si tratta di persone che sono iscritte ad altri albi professionali, come avvocati, medici, ingegneri, che svolgono un'attività giornalistica, e, quando possono provare che hanno scritto un certo numero di articoli con una certa continuità, possono essere iscritti tra i pubblicitisti. Ma si comprende bene che questa è una configurazione estremamente labile e incerta. Sono stato per lunghi anni all'estero — in Francia, Germania, Svizzera — e non so dal punto di vista giuridico della legislazione quale posizione sia fatta ai pubblicitisti in questi paesi; ma, per la mia esperienza di quegli anni ricordo di non aver mai incontrato la figura dei pubblicitisti oltre a quella dei redattori, come dicono in Francia e in Germania, che sono i professionisti. Debbo dire subito che la figura del pubblicitista si presta a molti favori. I professionisti di altre professioni, che fanno domanda per diventare pubblicitisti, la fanno in genere perché i pubblicitisti in Italia hanno diritto a un certo numero di tagliandi ferroviari con uno sconto. È opinione diffusa che, quando questo beneficio governativo fosse tolto, il numero dei pubblicitisti si ridurrebbe enormemente, perché non si sa quali diritti e quali garanzie dia loro il fatto di essere pubblicitisti. Non si capisce bene che cosa rappresenta questa figura del pubblicitista nel nostro paese.

Ora, il primitivo progetto, quando stabiliva le rappresentanze professionali nell'Ordine, aveva fatto una proporzione abbastanza larga nei riguardi dei professionisti e molto ristretta nei confronti dei pubblicitisti. Il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno modificare il disegno di legge su questo particolare punto, cosicché la proporzione è stata aumentata ed allargata nei confronti dei pubblicitisti. In questo modo, a mio modesto avviso, si marcia in una direzione contraria a quella verso la quale si sarebbe dovuto invece marciare.

Proporrei, quindi, che quanto meno si ritornasse alle vecchie proporzioni e che ai pubblicitisti fosse riservata una parte più modesta di quella che non abbia fatto il Comitato ristretto allo scopo di dare alla proporzione relativa ai giornalisti professionisti una maggiore concretezza e precisione. Diversamente è veramente molto difficile costituire un Albo che sia una cosa seria.

Questa è l'obiezione fondamentale che ho sentito di fare soprattutto in considerazione del fatto che la figura del pubblicitista è estre-

mamente discussa e può dare a tutta la professione di giornalista un carattere estremamente vago ed incerto.

Vorrei fare qualche altra breve osservazione per quel che riguarda i due organi dell'Albo: quello regionale e quello nazionale.

Per quel che si riferisce al Consiglio regionale, come ho avuto modo di dire in precedenza, credo che si debba mantenere la vecchia proporzione tra professionisti e pubblicisti. Per la questione del Consiglio nazionale esiste un problema di una certa importanza che trova la sua base, i suoi dati di fatto nella distribuzione dei giornalisti nelle diverse regioni e città del nostro paese.

Il collega Breganze ha già fatto cenno a questo quando ha affermato che la maggior parte dei giornalisti italiani svolgono la loro attività a Roma ed a Milano, città dove viene pubblicata la maggioranza dei quotidiani italiani. Le altre associazioni della stampa regionale comprendono un numero estremamente limitato di giornalisti. Intendo riferirmi in modo particolare ai professionisti.

Ho dinanzi agli occhi un prospetto che mi è stato trasmesso dalla Commissione unica per l'Albo dei giornalisti, della quale faccio parte. Da esso risulta che a Roma lavorano 1876 professionisti, a Milano 917, a Bari 52, a Trieste 89, a Palermo 141, a Genova 154. Come si vede la sproporzione è enorme!

Il disegno di legge assicura la rappresentanza dei diversi ordini regionali in maniera paritetica, cioè una rappresentanza per ogni associazione di stampa. Ritengo che sarebbe molto utile modificare in un senso non strettamente proporzionalistico, ma tendenzialmente professionistico la rappresentanza regionale in modo da assicurare a Roma ed a Milano la rappresentanza di tre giornalisti e quella di uno solo per tutte le altre associazioni. In questo modo si verrebbe incontro ai desideri dei giornalisti fatti presente sia dalle organizzazioni sindacali che dalla stessa Federazione della stampa. Uno dei motivi per cui oggi la Federazione della stampa versa in una rilevante crisi risiede appunto nella mancata soluzione di questo problema da lungo tempo sollecitata. La Federazione della stampa ha resistito a lungo a questa richiesta e soltanto dopo reiterate sollecitazioni l'Associazione romana della stampa ha finito per accettarla. E da tutto questo contrasto è nata una situazione talmente difficile per cui a Rapallo, dove è stato tenuto l'ultimo Congresso dei giornalisti, la Federazione della stampa si è frantumata ed ancora oggi non è riuscita a ricostituirsi.

Ripeto, la Federazione della stampa è una organizzazione a carattere sindacale; qui è un'altra cosa perché si tratta di istituire l'ordine dei giornalisti che è un istituto a carattere professionale e giuridico.

Tuttavia la medesima questione della relativa proporzionalità della rappresentanza si presenta tanto sul terreno sindacale quanto su quello strettamente professionale. Per cui sarebbe bene dare a questi due ordini regionali di Roma e Milano una rappresentanza che sia approssimativamente proporzionale e non uguale a quella degli altri ordini regionali che comprendono un numero esiguo di giornalisti.

Quando si discusse il primo disegno di legge dell'onorevole Gonella, ricordo che l'articolo relativo agli obblighi che la cosiddetta «etica professionale» creava per i giornalisti sollevò un forte contrasto. Ho visto con piacere che questo articolo è stato, dal Comitato ristretto, modificato, e in termini accettabilissimi secondo me. Il Ministro Gonella aveva preparato un articolo basato più su un terreno etico che su un terreno giuridico; per cui si dicevano molte bellissime cose nei riguardi dei doveri dei giornalisti: rispetto della verità, del prossimo, della dignità professionale e via dicendo; cose che tradotte sul terreno giuridico sarebbero state pericolose ed avrebbero permesso di creare delle ingiustizie nei momenti tempestosi della vita politica, che sono quelli ai quali, quando si tratta di assicurare i diritti della libertà, bisogna guardare.

L'ultima questione è quella del titolo di studio. Mi dispiace che non sia qui il collega onorevole Pintus il quale è un convinto sostenitore della necessità che i giornalisti professionisti debbano avere una laurea come titolo di studio. Anche questa è stata una questione lungamente dibattuta nell'organizzazione sindacale; si andava dall'estremo di coloro i quali erano contrari all'indispensabilità di qualsiasi titolo di studio, e si rifacevano alla vecchia esperienza giornalistica, quando il giornalismo non aveva raggiunto quel grado di tecnicità ed importanza che ha raggiunto oggi, all'altro estremo — quello ancora rappresentato dall'onorevole collega Pintus — per cui si richiederebbe al giornalista professionista un titolo di studio universitario. Io mi sono fermato su una via di mezzo; non perché abbia simpatia per l'antico *in medio stat virtus*, una banalità dal discutibilissimo criterio geometrico; ma proprio perché cerco di obbedire a delle considerazioni di fondo. Esigere da tutti i gior-

nalisti la laurea mi pare sia un eccesso per molti motivi; soprattutto poi perché nella professione giornalistica vi sono differenze enormi di funzioni, e, quindi, di obblighi e di responsabilità.

Si potrebbe esigere eventualmente la laurea per il direttore ed il redattore capo del giornale, il che, tuttavia, dal punto di vista del valore professionale non significa nulla perché un laureato potrebbe essere anche un pessimo direttore od un pessimo redattore capo. Poi c'è il personale inferiore, che svolge funzioni preziose dal punto di vista giornalistico ma estremamente modeste; ed esigere che questi abbiano la laurea è semplicemente un assurdo.

Certo, però, bisogna dare alla professione di giornalista una certa sicurezza, una certa configurazione, rialzandola anche nell'estimazione dell'opinione pubblica; e a me pare che esigere la licenza di scuola media superiore sia la soluzione migliore per questo problema.

Debbo riconoscere che vi sono dei giornalisti che non sanno scrivere. Io provengo dall'insegnamento, ma l'ho lasciato dopo due anni e sono stato sempre giornalista; ma questo fatto di provenire dall'insegnamento di materie umanistiche mi ha posto in condizione di apprezzare forse più di altri colleghi la preparazione letteraria dei giornalisti. Ebbene, ho visto delle cose spaventose dal punto di vista di questa preparazione. Ora, non dico che l'obbligo della licenza di scuola media superiore possa rimediare, ma spero possa almeno impedire certi errori di sintassi e soprattutto che certo giornalismo contribuisca ad imbastardire la nostra lingua. Ci sono degli eccessi che non dovrebbero esserci. Oggi la nostra lingua subisce una trasformazione per colpa appunto di certo linguaggio giornalistico che penetra dappertutto; un processo che può essere interessante ed apprezzabile perché dimostra che la lingua è una cosa viva che si adegua all'ingresso nella cultura di masse sempre più vaste di persone, ma dal punto di vista della menomazione del decoro della lingua stessa lascia molto perplessi l'adozione di neologismi e di espressioni che vengono dall'estero e che non sono affatto corrette.

Queste sono le osservazioni modestissime che ho ritenuto opportuno di fare, ripeto non dal punto di vista giuridico, ma dettate dalla mia lunga esperienza professionale tanto sul piano sindacale quanto su quello più strettamente professionale del giornalismo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione ha già scelto a suo tempo, come testo base per la discussione, il disegno di legge ed ha successivamente proceduto alla nomina di un Comitato ristretto per l'esame dei numerosi emendamenti.

Passiamo all'esame dei singoli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I.

DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO I.

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

ART. 1.

Ordine dei giornalisti.

« È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti, e cioè coloro i quali, espletando abitualmente la professione retribuita di giornalista, non esercitano altra professione.

Presso l'Ordine è istituito l'elenco dei pubblicisti, e cioè di coloro che pur esercitando altre professioni o attività esplicano altresì una attività continuativa e retribuita di collaborazione per quotidiani o periodici.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di due o più regioni da determinarsi nel regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali o interregionali quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico ».

Il testo del Comitato ristretto è, invece, il seguente:

ART. 1.

Ordine dei giornalisti.

« È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica.

Sono pubblicisti coloro che, oltre all'attività non occasionale e retribuita di giornalista, esercitano anche altre professioni o impieghi o sono iscritti anche ad altri albi professionali.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1962

sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel regolamento, da un Consiglio dell'ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico ».

L'onorevole Pennacchini ha proposto il seguente emendamento sostitutivo al testo del Comitato ristretto:

« Sostituire il quarto comma dell'articolo 1 con il seguente: Sono pubblicisti coloro che, pur esercitando altre professioni o impiego ed essendo iscritti anche ad altri albi professionali, svolgono anche un'attività occasionale e retribuita di giornalista ».

L'onorevole Pennacchini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

PENNACCHINI. Una breve dichiarazione per illustrare il mio emendamento, che per altro sulla base di quanto dichiarato dall'onorevole Ministro e sulla base anche di quanto ha detto il collega Schiavetti, ritengo di non dover considerare preminente, e, pertanto, dichiaro che non insisterò per la votazione.

La mia preoccupazione era più che altro questa: col criterio estremamente restrittivo posto dal Comitato ristretto, praticamente si veniva a determinare una rivoluzione nel campo dei pubblicisti, in quanto non avrebbero più diritto alla partecipazione all'albo una quantità notevole di valenti pubblicisti che nelle condizioni attuali non potrebbero più valersi di questa iscrizione.

D'altra parte quando il Comitato ristretto dichiara che « i pubblicisti sono coloro che oltre all'attività non occasionale e retribuita di giornalisti esercitano altre professioni o impieghi », mi pare che non faccia altro, per quanto riguarda la definizione, che applicare un criterio estensivo della qualifica di giornalista, in quanto, quando parla di attività non occasionale e retribuita, indica un'attività primaria.

Non ho motivo di insistere; però, non so se in considerazione di quanto ha detto l'onorevole Ministro e secondo il parere espresso anche da altri colleghi, non si possa al mio emendamento sopprimere la parola « occasionale », in modo che il criterio della non occasionalità rimanga implicito, mantenendo solo la parola « retribuita ». In questo senso mi parrebbe di arrivare a un temperamento delle due posizioni e di evitare un vero e proprio rivoluzionamento dei criteri finora adottati per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti.

Mi rimetto per quanto riguarda questo emendamento al parere della Commissione.

BREGANZE, *Relatore*. Con riferimento alle osservazioni formulate dal collega Pennacchini e a quelle di carattere più ampio svolte dal collega Schiavetti, ritengo che l'articolo 1 nella sua sostanza, salvo quei ritocchi che potranno essere opportuni, cerchi di tener conto delle varie posizioni espresse dall'uno e dall'altro. Il collega Pennacchini dice che sarebbe forse buona cosa adottare l'aggettivo « occasionale » nell'ipotesi che si adotti la formula del Comitato ristretto o quella da lui indicata. Non condivido il suo punto di vista, perché attribuire la qualifica di giornalista a chi esercita questa attività sporadicamente, purché sia retribuita, mi pare eccessivo. Il collega Pennacchini si preoccupa che gli attuali iscritti nell'elenco dei pubblicisti possano venire depennati, perché non si verifica più per essi qualcuna delle condizioni ivi indicate. Questo potrebbe essere ovviato con una norma transitoria; ma in futuro almeno questo carattere di non occasionalità deve essere mantenuto.

Quindi, salvo a vedere alla fine se con una norma transitoria si debba inserire qualche cosa che salvi gli attuali investiti, ritengo che sia bene, come norma generale, conservare il concetto di non occasionalità. Tuttavia, mi parrebbe che, come impostazione generale del periodo, quella che il collega Pennacchini ha suggerito e che in buona parte ricalca il testo governativo, sia più chiara. La dizione espressa nel terzo comma dal comitato porrebbe l'accento specialmente sull'esercizio di altre attività, mentre la sostanza è l'attività non occasionale e retribuita dei pubblicisti. Quindi, riterrei che sia da sottolineare la formulazione del collega Pennacchini, secondo la quale sono pubblicisti coloro che, pur essendo iscritti ad altri albi, esercitano l'attività di pubblicisti. Dal testo del Comitato ristretto si dedurrebbe che il *prius* sia una attività diversa e che l'attività non occasionale e retribuita sia un *accidens*.

Debbo poi domandare una cosa al collega Schiavetti, che è esperto molto più di me in questa materia. Il disegno di legge e l'emendamento Pennacchini prevedono l'attività retribuita dei pubblicisti. Ora, come si verifica di fatto? Se una persona scrive più articoli non a carattere occasionale su giornali o riviste senza ricevere un compenso, sarà ugualmente pubblicista? Se una persona con frequenza manda a giornali o riviste articoli di collaborazione politica o tecnica o di diversa natura, sarebbe un errore escluderla dalla

qualifica di pubblicista perché non è retribuita, quantunque porti un contributo alla vita giornalistica. Mi parrebbe eccessivamente restrittivo impedire la partecipazione viva all'Albo di persone che, anche non percependo un compenso perché hanno altre attività, danno la loro collaborazione in un settore così importante della vita nazionale.

Quindi, mentre per la non continuità non mi sento di accedere al concetto del collega Pennacchini, per il resto accetto la sua formulazione.

SCHIAVETTI. In realtà non ci sono, salvo eccezioni rarissime, pubblicisti che non siano pagati. Questo poteva avvenire tanti anni fa. Oggi quasi tutti ricevono dal giornale il loro compenso. Credo che questo criterio della attività retribuita sia da conservare per il concetto fondamentale che bisogna dare una certa concretezza alla professione di giornalista. Se si ammette la volontarietà senza un compenso, la figura del giornalista diventa sempre più evanescente. Il giornalista ha dei doveri, che sono quelli contemplati appunto nel capo che riguarda l'etica professionale, ma ha anche un diritto, che è quello di essere ricompensato. Se in ipotesi l'Ordine dovesse adottare un provvedimento disciplinare, il giornalista potrebbe essere colpito nella sua possibilità di guadagnare; ciò non si verifica, invece, nei confronti del pubblicista, al quale al massimo potrebbero essere ritirati i dodici biglietti ferroviari di cui gode. In altri termini, il giornalista, che pure ha diritti e doveri molto precisi, può essere colpito con sanzioni molto dolorose dal punto di vista professionale. Ma il pubblicista, come può essere colpito e richiamato ai principi dell'etica professionale? Gli si toglie il diritto di pubblicista? Ma anche quando si arrivasse a questa sanzione, egli scriverebbe lo stesso.

Risolvendo questo particolare aspetto del problema significherebbe arrecare un positivo apporto alla concretezza della configurazione dell'Albo dei giornalisti.

Per quel che riguarda l'attività occasionale o meno del pubblicista, penso che si dovrebbe sostituire l'aggettivo « continuativa » alle parole « non occasionale » anche perché questo è anche il criterio accettato dall'Associazione della stampa.

Quando un pubblicista fa domanda di iscrizione all'Albo deve produrre alcuni documenti da cui risulti che non è che abbia scritto uno o due articoli su un giornale, ma che per un più o meno lungo periodo di tempo ne abbia scritto un certo numero dimo-

strando, altresì, che egli svolge una certa attività con carattere di continuità.

PINNA. Se la sostituzione della parola « continuativa » all'altra « non occasionale » chiesta dall'onorevole Schiavetti non è una proposta concreta, devo dichiarare comunque la mia opposizione ad una dizione restrittiva.

BREGANZE, *Relatore*. Dopo avere ascoltato le osservazioni fatte dai colleghi Schiavetti e Pinna, mi permetto di leggere la nuova, e presumibilmente definitiva formulazione del comma: « Sono pubblicisti coloro che, pure esercitando altre professioni o impieghi e pure essendo iscritti ad altri Albi professionali (mi permetto di aggiungere la parola « pure » perché l'iscrizione non deve essere considerata una necessità) « svolgono una attività non occasionale e retribuita di giornalista ». Questa formulazione ricalca in sostanza il testo governativo sostituendo soltanto la parola « continuativa » con le altre « non occasionale ». Mi pare che questa dizione sia più precisa perché, trattandosi di una norma che riguarda l'attività giornalistica, l'importante è di fissare la sua portata e di porre l'accento, con termini positivi e concreti, su di essa, più che sulle attività esterne. Prego gli onorevoli colleghi di voler accogliere questa formulazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Pur tenendo ferme le dichiarazioni già rese dal Ministro in apertura di seduta, dichiaro che sono disposto ad accettare la nuova formulazione proposta dall'onorevole Relatore al quarto comma dell'articolo 1. Per il Governo l'importante è che rimanga confermato il concetto della non occasionalità dell'attività svolta da chi vuol essere qualificato e considerato pubblicista.

Non credo che sia necessario arrivare al concetto espresso dall'onorevole Schiavetti sulla continuità dell'attività: perché allora si potrebbe scivolare su una figura di pubblicista che praticamente si identificherebbe con quella di giornalista professionista, ma ritengo che sia indispensabile fermare il concetto di non occasionalità; altrimenti si andrebbe all'eccesso opposto, per cui chiunque scrivesse una volta tanto un articolo potrebbe pretendere di essere considerato e qualificato un pubblicista.

Quindi, accetto la nuova formulazione — che anch'io considero più chiara — presentata in proposito dall'onorevole Breganze.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento Pennacchini emendato dall'onorevole Relatore:

« Sono pubblicisti coloro che, pur esercitando altra professione o impiego e pur es-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1962

sendo iscritti anche ad altri albi professionali, svolgono una attività non occasionale e retribuita di giornalista ».

PENNACCHINI. I due « pur » potrebbero costituire una *conditio sine qua non*.

BREGANZE, *Relatore*. Il primo « pur » e il secondo stanno a dimostrare secondo me che non è necessaria né l'iscrizione ad altro albo professionale né l'esercizio concreto di altra attività. Ad ogni modo, se necessario, non ho difficoltà a mutare la formula.

GUERRIERI EMANUELE. La formula potrebbe essere mutata ponendo il limite alla fine della frase: è pubblicista colui il quale svolge attività giornalistica in modo non esclusivo, pur essendo iscritto ad altri albi professionali.

PRESIDENTE. Diciamo: « sono giornalisti coloro che svolgono una attività non occasionale e retribuita di giornalista, *anche se...* ».

BREGANZE, *Relatore*. Ho anch'io l'impressione che il testo proposto dal Presidente sia più chiaro.

AMADEI LEONETTO. Per me è chiaro il testo del Comitato ristretto.

BREGANZE, *Relatore*. Il testo del Comitato ristretto dà l'impressione che la sostanza sia nell'esercizio di altra attività e che l'*accidens* sia nell'attività pubblicistica, mentre a noi preme proprio l'esercizio di questa attività.

SCHIAVETTI. Tenuto conto delle osservazioni che sono state fatte, a me pare che la dizione « attività non occasionale e retribuita » si applichi anche ai professionisti, perché anche il professionista svolge nel campo giornalistico un'attività non occasionale e retribuita.

Pertanto proporrei la formulazione: « sono pubblicisti coloro che, pur svolgendo una attività non occasionale e retribuita (cioè pur rientrando nell'ambito professionale del giornalismo) sono iscritti ad altri albi ».

BREGANZE, *Relatore*. Mi permetto di dissentire dall'opinione dell'onorevole collega. Io ho fatto l'ipotesi, prima, di persone che dato il loro genere di attività, possono svolgere parallelamente una importante attività che rientra nell'ambito del giornalismo. Prendiamo, ad esempio, Augusto Guerriero che, pur essendo — se non erro — ai limiti della pensione come Consigliere di Stato, è un pubblicista di valore. Luigi Sturzo, pubblicista, certamente non era iscritto ad alcun altro Albo.

Ci può essere un coltivatore diretto o un agricoltore, che non sono iscritti nell'albo professionale e tuttavia sono validamente

pubblicisti, perché l'altra qualità di coltivatore o di agricoltore dà ad essi i mezzi di vita. Quindi l'essenzialità positiva di un'altra attività collegata all'iscrizione in un Albo restringerebbe la categoria, a differenza di quello che vuole il collega Schiavetti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La formula proposta dal Presidente sarebbe questa: « Sono pubblicisti coloro che svolgono una attività non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi e sono iscritti ad altri albi professionali ». Però a me pare che il testo del comitato ristretto sia migliore.

PRESIDENTE. La parola « pur » nell'emendamento Pennacchini sembra una concessione, il che non è.

BREGANZE, *Relatore*. Il testo del Comitato ristretto, pur dettato dai migliori intendimenti, esclude in pratica la possibilità che persone le quali per età o per speciali ragioni, non svolgono professioni o non sono iscritte in albi, possano avere la qualifica di pubblicisti. Praticamente si porrebbe l'accento in modo speciale sull'esercizio di attività estrinseche: mentre, trattandosi di una legge per i giornalisti, è importante accentuare l'attività di natura giornalistica.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Propongo di modificare leggermente il testo proposto dal Presidente: « Sono pubblicisti coloro che svolgono una attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi o sono iscritti ad altri albi professionali ».

PINNA. La formula proposta dal collega Schiavetti mi sembra più semplice e più comprensiva.

AMADEI LEONETTO. A me piace più di tutto la formula del comitato ristretto, e se un suggerimento potessi dare, sarebbe questo: « Sono pubblicisti coloro che oltre all'attività non occasionale e retribuita di giornalisti possono esercitare altre professioni o impieghi o sono iscritti anche ad altri albi professionali ». In questo modo, anche se non esercitano altra professione, possono essere pubblicisti.

PRESIDENTE. L'esercizio di altre attività potrebbe apparire come una condizione.

AMADEI LEONETTO. Ma dicendo « possono esercitare » non si afferma che debbono per forza esercitare un'altra professione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il quarto comma dell'articolo 1 secondo la dizione proposta dall'onorevole Sottosegretario:

« Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retri-

buita, anche se esercitano altra professione od impiego o sono iscritti ad altri albi professionali ».

(*E approvato*).

Metto in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, che con la modificazione al quarto comma già approvata, risulta così formulato:

« È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale retribuita, anche se esercitano altra professione od impiego o sono iscritti ad altri albi professionali.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel regolamento, da un Consiglio dell'ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico ».

(*E approvato*).

Il Comitato ristretto ha proposto un articolo 1-bis che è sostitutivo dell'articolo 46.

BREGANZE, *Relatore*. Il comitato ristretto ha dato a questo articolo il numero 1-bis non perché sia aggiunto, ma perché è collocato tra l'articolo 1 e l'articolo 2.

Esso vuole sostituire l'articolo 46.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 46 del disegno di legge:

TITOLO III.

DELLA FUNZIONE DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTI

ART. 46.

Diritti e doveri.

« È diritto inalienabile del giornalismo la libertà di informazione, ossia la libertà di attingere notizie, di pubblicarle e di sottoporle al vaglio della critica, conformemente alla verità sostanziale dei fatti.

L'esercizio del giornalismo deve rispettare il diritto della collettività ad essere informata in maniera obiettiva e completa indipendentemente da ogni illecito interesse.

Devono essere sempre scrupolosamente osservate le esigenze della verità, l'imparziale interpretazione dei fatti e la fedele divulgazione delle notizie.

Nella vita delle libere istituzioni dello Stato democratico è doveroso cooperare alla retta formazione dell'opinione pubblica.

L'attività giornalistica deve conciliarsi con il rispetto della personalità, sia pubblica che privata, del singolo e degli enti nell'esercizio delle loro legittime funzioni.

La pubblicazione di notizie e di commenti non deve turbare la coscienza morale della collettività.

Non dovranno mai essere fomentati istinti malsani né sentimenti morbosi.

È doveroso rettificare le notizie che fossero risultate inesatte, riparare gli errori nei quali si fosse incorsi, orientare l'opinione pubblica qualora fosse stata male informata.

Giornalisti ed editori sono tenuti all'osservanza del segreto professionale sulla fonte delle informazioni, ed in particolare di quelle ottenute fiduciarmente.

È impegno morale dei giornalisti e degli editori coltivare lo spirito di solidarietà fra colleghi, promuovere la cooperazione fra giornalisti ed editori, alimentare la fiducia fra la stampa e i lettori ».

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente altro testo che dovrebbe diventare articolo 1-bis e che è destinato a sostituire, anche come collocazione, l'articolo 46 del disegno di legge:

ART. 1-bis

« È diritto insopprimibile e obbligo inderogabile del giornalismo la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui: ed è suo obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione

fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori ».

Gli onorevoli Pennacchini e Andreucci hanno proposto di sopprimere al primo rigo del primo comma dell'articolo 1-bis proposto dal Comitato ristretto le parole « obbligo inderogabile ».

PENNACCHINI. Il nostro emendamento viene giustificato da un motivo di forma piuttosto che di sostanza. A noi sembra che la libertà di informazione e di critica non possa essere inquadrata nella sfera dei doveri e degli obblighi inderogabili. L'emendamento soppressivo è giustificato anche dal fatto che l'espressione « obbligo inderogabile » viene ripetuta nel quarto rigo dello stesso comma.

PRESIDENTE. Per la precisione vorrei osservare che una cosa è leggere il primo ed il secondo rigo di questo comma fino alla parola « critica » ed un'altra cosa, invece, è leggerne il prosieguo, omettendo una virgola malamente posta. In sostanza la spiegazione, sia stilistica che di contenuto, consiste appunto in questa lieve modifica di forma.

PINNA. A mio avviso ha ragione l'onorevole Pennacchini in quanto la libertà di informazione deve essere considerata soltanto un diritto insopprimibile del giornalista e non un obbligo inderogabile del giornalismo.

PRESIDENTE. Onorevole Pinna, non si tratta che abbia ragione l'onorevole Pennacchini o il Presidente della Commissione; il problema consiste nel cercare di trovare una migliore formulazione a questo comma, considerato che coloro che hanno redatto la norma dell'articolo 1-bis hanno modificato il disposto dell'articolo 46 ed hanno inteso limitare la libertà di informazione e di critica.

MIGLIORI. In altra occasione mi sono espresso in senso non favorevole sia al contenuto dell'articolo 46 che a quello del nuovo articolo 1-bis. Devo, però, dire che non si tratta di una posizione dichiaratamente ostile o di tendenza soppressiva. A me sembra che qui si tenda a modificare una norma di natura deontologica. Sono del parere che la legge dovrebbe essere più sobria. La legge è precetto e non è traduzione piuttosto estensiva, piuttosto in tono discorsivo di una norma deontologica. Pertanto, se il Comitato ristretto ha creduto opportuno di mantenere, sia pure in una certa forma, la disposizione dell'articolo 46, non è il caso di cambiare ora parere. Per conto mio però mi limiterei a togliere qualche aggettivo perché, quando si parla di diritti, di obblighi e di doveri, bisogna tener presente che ci si trova di fronte

ad una « vis » che non ha bisogno di essere confortata da nessun aggettivo. Perciò sarei dell'avviso di sopprimere — se proprio non si vuole trovare una migliore formulazione di questo comma — gli aggettivi « insopprimibile » ed « inderogabile » citate all'inizio del comma. La formulazione, quindi, dovrebbe essere la seguente: « E diritto e dovere del giornalista ».

PRESIDENTE. La nuova formulazione dell'articolo 1-bis in gran parte è stata ricavata dal testo originale.

BREGANZE, *Relatore*. Siamo tutti d'accordo, se non erro, che la norma qui posta ha una portata che non è soltanto giuridica, ma è anche di richiamo a determinati valori di principi deontologici. Il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno, in aderenza a quanto contenuto nel progetto del Ministro e giornalista Gonella, di accettare questo principio fondamentale; tuttavia, ha anche pensato che, considerata la sua ampiezza e la sua collocazione direttamente antecedente al titolo sulla disciplina fosse opportuno da un lato farla precedere come proemio, cioè come norma da introdurre subito dopo la definizione di giornalista nelle sue due accezioni, e dall'altro di contenere quella che è l'espressione esterna di questo principio.

Per quanto riguarda l'aggettivazione, sono dell'avviso che essa, pur sembrando abbondante per le consuete norme, debba in questo caso mantenersi in vita, in considerazione dell'impostazione e del fine che la legge stessa vuole raggiungere.

Aggiungo che, introducendo questa norma e questa dizione, non si è affatto voluto annullare nella legge le altre che regolano i diritti ed i doveri dei giornalisti. Mi sembra, infine, che l'affermazione di questo precetto, pur contenuto in questi limiti, abbia un valore, oltretutto giuridico, anche morale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono sostanzialmente d'accordo con le dichiarazioni e il pensiero espressi dall'onorevole Breganze. Io credo che l'articolo 1-bis debba essere conservato nella dizione formulata dal Comitato ristretto. Quella aggettivazione che potrebbe sembrare, in caso comune di tecnica legislativa, eccessiva e sovrabbondante, a parer mio, va conservata proprio perché l'articolo ha un valore morale più che strettamente giuridico. Col parlare di « diritti insopprimibili » e di « obblighi e doveri inderogabili » si è voluto accentuare proprio il valore morale di questo precetto.

Io al massimo sarei favorevole a sostituire la parola « obbligo » con quella « dovere ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1962

In sostanza, qui si afferma il duplice concetto di diritto e dovere del giornalista: il diritto di essere liberissimo nella sua attività, ma anche il dovere di concorrere, pur con assoluta indipendenza di giudizio, alla formazione ed informazione dell'opinione pubblica. Questi sono concetti non contrastanti fra loro, anzi che si conciliano perfettamente; ragione per cui pregherei la Commissione di voler approvare il testo proposto dal Comitato ristretto.

PENNACCHINI. Il primo comma può dividersi, grosso modo, fra diritti e doveri dei giornalisti: le prime tre righe contemplano la sfera dei diritti, le ultime tre quella dei doveri e degli obblighi inderogabili; ci si riferisce al « dovere inderogabile » alla prima e quarta riga.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È un concetto unico che è necessario riaffermare perché quando si tratta di doveri ed obblighi inderogabili ci si riferisce alla libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge.

GUERRIERI EMANUELE. Pur apprezzando le ragioni esposte poc'anzi dall'onorevole Sottosegretario, a me sembra che in un testo di legge questa ridondanza sia eccessiva, mentre potrebbe essere inserita in una Costituzione. A chi diciamo in una legge che un diritto è insopprimibile? Evidentemente quando una legge sancisce un diritto, questo va rispettato. Se, invece, si sancisce un concetto nella Costituzione, ciò ha significato diverso, perché essa si rivolga al legislatore.

Mi sembra che la norma possa essere utilmente modificata pur mantenendo la formulazione nella sostanza. Si potrebbe dire: « È diritto del giornalismo (se vogliamo rimanere nel campo impersonale) la libertà di informazione e di critica con l'osservanza rigorosa delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui. Ed è suo obbligo... (segue la seconda parte) ». Mi sembra che le finalità che si vogliono raggiungere, anche di ordine morale, possono essere raggiunte da una formulazione di questo genere, pur senza essere ridondante.

AMADEI LEONETTO. Sono d'accordo con l'onorevole Guerrieri.

SCHIAVETTI. Da un punto di vista concreto, a parte l'enunciazione generale, non sono riuscito a capire cosa sia l'*obbligo inderogabile della libertà di informazione* che riguarda il giornalista. È un concetto equivoco. Io sono d'accordo sul diritto insopprimibile della libertà, ma non come obbligo del giornalista. Non comprendo quale sia il soggetto di

questo obbligo, e, pertanto, proporrei di sopprimere la frase.

PINNA. Sono sostanzialmente d'accordo con la formula proposta dall'onorevole Guerrieri, ma non sono d'accordo con la sua formulazione dove dice: « ... con l'osservanza rigorosa delle norme... ». « Meglio la formulazione: « ... limitata dall'osservanza delle norme... ». Il concetto di limite deve pur esserci e possiamo accettarlo tutti, ed è quello posto dalla tutela della personalità umana.

PENNACCHINI. Concordo con l'osservazione dell'onorevole Pinna.

BREGANZE, *Relatore*. Se l'onorevole Presidente permette, dato che è giunto l'onorevole Comandini, vorrei ricordargli che è apprezzato lo sforzo fatto dal Comitato ristretto per dare una impostazione più adeguata alla tecnica giuridica, ai nobili principi sanciti dall'articolo 46 del disegno di legge originario, trasportati dal comitato stesso nell'articolo 1-bis.

Tuttavia si dice che questa tecnica giuridica non è stata seguita fino in fondo perché, forse spronati dalla nobiltà dei principi dell'articolo 46, si è conservata una dizione che mi pare eccessiva.

Ho risposto — e prego anche l'onorevole Comandini di dire il suo pensiero in argomento — che ci era sembrato che la norma avesse un carattere programmatico: per cui attraverso questi aggettivi si insisteva sul valore anche morale che questa norma, pur contenuta, deve avere. Tuttavia non mi nascondo che le osservazioni fatte dai colleghi Schiavetti, Pinna e altri, hanno pure un loro motivo di attenzione: perché il ridurre quanto più possibile le parole che possono trarre a non chiare interpretazioni ha sempre un suo valore.

PRESIDENTE. Vorrei osservare, a proposito di questa norma, qualche cosa che spieghi o giustifica, secondo i punti di vista, l'esistenza della norma stessa, anche se essa non ha una efficacia concreta. Disse allora il Ministro della Giustizia che l'organo rappresentativo della categoria dei giornalisti aveva chiesto che fosse inserito nel disegno di legge quello che si è chiamato, più o meno propriamente, il codice morale; perché era parso ai rappresentanti della categoria, ciò chiedendo, che fosse questa una maniera come nobilitare il disegno di legge in rapporto precisamente alla funzione dei giornalisti. Così la norma è sorta; questo è l'atto di nascita sul quale il Ministro richiamò anche l'attenzione dei componenti di questa Commissione.

COMANDINI. Faccio questa osservazione: mi pare che il testo del collega Pinna sia perfettamente accettabile. Questo elimina ogni opportunità di un'autodifesa da parte dei non componenti del comitato ristretto su quella che potrebbe sembrare una incongruenza logica e anche ideologica: parlare di obbligo in rapporto alla libertà. Noi non avevamo a caso parlato di « obbligo »; avevamo inteso che il diritto del giornalista è quello di essere liberamente informato; il suo obbligo è di attenersi liberamente alle informazioni senza obbedire ad interessi estranei che turbano l'obiettività dell'informazione stessa. Detto questo per un eccesso di difesa, ritengo, però, che questa frase possa essere anche utilmente eliminata, perché è meglio dare una formulazione più semplice e più sintetica.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io sono lieto che le spiegazioni date dall'onorevole Comandini, le quali rappresentano una specie di interpretazione autentica della formula adottata dal comitato ristretto, abbiano coinciso con le dichiarazioni che avevo fatto io. E ancora di più mi pare che queste dichiarazioni assumano un maggior valore, accettando le spiegazioni dell'onorevole Presidente circa il desiderio espresso dalla classe dei giornalisti di un codice morale del giornalismo più che del giornalista. Quindi, mi permetto di insistere per la formulazione adottata dal comitato ristretto, che secondo me non è esuberante; non è tecnicamente perfetta, ma risponde allo spirito informatore di tutta la legge. In via subordinata sono soltanto disposto ad accettare la soppressione dell'obbligo inderogabile, contenuto nella prima riga dell'articolo, in quanto questo stesso concetto di obbligo inderogabile è ripetuto nell'ultima parte dello stesso primo comma dell'articolo 1-bis.

BREGANZE, *Relatore*. Quindi, l'onorevole Sottosegretario proporrebbe in via subordinata, recependo la sostanza dell'emendamento Pinna, di eliminare soltanto le parole « e obbligo inderogabile ». In via primaria fa proprio il testo del Comitato ristretto.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si propone anche la soppressione dell'aggettivo « insopprimibile », che, invece, secondo me è opportuno.

BREGANZE, *Relatore*. Pregherei di accettare la proposta subordinata dell'onorevole Sottosegretario: togliere le parole « e obbligo inderogabile » e lasciare fermo il resto.

PRESIDENTE. Quindi, rimarrebbe il testo del comitato ristretto, soltanto depennando le

tre parole della prima riga: « e obbligo inderogabile ». Il resto rimarrebbe confermato.

PINNA. L'onorevole Breganze accetta anche di sostituire « giornalismo » a « giornalista » ?

AMADEI LEONETTO. Caso mai si potrebbe dire « dei giornalisti » invece di « del giornalismo ».

PRESIDENTE. Quindi il primo comma sarebbe così formulato: « È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui; è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Sul secondo e terzo comma non vi sono emendamenti al testo del comitato ristretto.

Metto, quindi, in votazione l'intero articolo 1-bis nel testo del comitato ristretto, (destinato a sostituire, anche come collocazione, l'articolo 46) che, con le modificazioni già approvate al primo comma, rimane così formulato:

ART. 1-bis.

« È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui: ed è suo obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

Ne do lettura:

ART. 2.

Composizione dei Consigli regionali o interregionali.

« I Consigli regionali o interregionali sono composti da sette professionisti e due pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi albi

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1962

ed elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno dieci anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo e nell'elenco ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti ».

All'articolo 2 il comitato ristretto con un primo emendamento propone di sostituire le parole: « 7 professionisti e 2 pubblicisti » con le altre « 5 professionisti e 4 pubblicisti ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo emendamento.

BREGANZE, *Relatore*. Se non vado errato il collega Schiavetti nel corso del suo intervento ha sollevato una obiezione, del resto da me ricordata nella mia seconda relazione, in base alla quale, approvando questo emendamento, si sarebbe verificata un'eccessiva equiparazione dei due settori dell'attività giornalistica.

SCHIAVETTI. A mio parere il testo più preciso è quello primitivo proposto dal Ministro Gonella, il quale lo aveva formulato dopo aver preso contatti con i rappresentanti delle organizzazioni giornalistiche. Conosco molto bene quell'ambiente e posso, quindi, affermare che la proporzione migliore è quella di avere sette rappresentanti della categoria professionisti e due della categoria pubblicisti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Forse si potrebbe stabilire la proporzione di sei professionisti e tre pubblicisti.

COMANDINI. L'importante è che si dia la maggioranza ai giornalisti professionisti.

BREGANZE, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta suggerita dall'onorevole rappresentante del Governo. Comunque per una certa chiarezza devo sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi un dubbio prospettatomi. Secondo alcuni si sarebbe potuta verificare l'ipotesi, davvero non brillante né commendevole, che alla formazione dei consigli regionali e interregionali avrebbero potuto partecipare non soltanto i giornalisti residenti in una determinata regione ma anche quelli provenienti da altre. L'aver inserito l'inciso « scelti tra gli iscritti nei rispettivi albi ed elenchi regionali o interregionali » mi pare che risolva il dubbio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole rappresentante del Governo alla prima parte dell'arti-

colo 2 così formulato: sostituire le parole « 6 professionisti e 3 pubblicisti » alle altre « 7 professionisti e 2 pubblicisti ».

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto inoltre il seguente altro emendamento: sostituire nella seconda parte di questo articolo le parole « dieci anni » con le altre « cinque anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che, dopo gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

« I Consigli regionali o interregionali sono composti da sei professionisti e tre pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi Albi ed elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti all'Albo e nell'elenco ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto e da maggioranza assoluta di voti ».

(È approvato).

Dovremmo ora passare all'esame dell'articolo 3. Devo, però, ricordare che il comitato ristretto ha proposto di trasferire in blocco gli articoli 3, 4 e 5 ad un capo o titolo finale da intitolarsi « Norme di attuazione ».

BREGANZE, *Relatore*. Le norme contenute in questi tre articoli hanno un peso di carattere regolamentare. Motivi di sistematica e di logica ci hanno suggerito la concentrazione in un titolo finale, da intitolarsi « Norme di attuazione », di questi tre articoli e di altri.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Pregherei l'onorevole relatore di non insistere. A me pare che gli articoli 3, 4 e 5 non abbiano affatto un carattere regolamentare. In sostanza essi sono stati collegati all'inizio del disegno di legge proprio perché tendono a dare una strutturazione all'Ordine.

BREGANZE, *Relatore*. Si potrebbe allora seguire questa strada: approvare per il momento i tre articoli, riservandoci di esaminare la possibilità della loro concentrazione in un Titolo finale quando arriveremo alla fine dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Elezione dei Consigli dell'Ordine.

« L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consi-

glio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

Ne do lettura:

ART. 4.

Votazioni.

« Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio ».

Il comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

« *Eliminare nel primo comma le parole:* « nell'albo dei giornalisti professionisti ».

SCHIAVETTI. Io rimango dell'idea che l'ossatura dell'Ordine deve essere costituita dai professionisti. Nelle città di provincia, poi, l'elemento dei pubblicisti, così vario, così influenzato da interessi e relazioni personali, porta un grande disordine nell'esercizio serio dell'attività professionale giornalistica.

Questo per mia esperienza; tanto è vero che avevo proposto che non si creassero neppure gli ordini regionali bensì un unico nazionale. Noi assistiamo a dei fenomeni di favoritismo ed altro su questo piccolo terreno professionale che impressionano. Io faccio parte della Commissione Unica per la tenuta dell'Albo da quando è stata istituita, da più di 15 anni, quindi, ho una esperienza in materia, per me assolutamente probante, e me ne faccio un caso di coscienza. Non dico che

il pubblicista possa essere meno severo e corretto del professionista, ma in genere il giornalista professionista può essere più sorvegliato, sentire lo scrupolo professionale più fortemente; e soprattutto può incappare in sanzioni che si possono applicare con più sicurezza che non verso l'evanescente pubblicista.

Credo con questo di interpretare l'opinione della massima parte dei giornalisti e mi oppongo all'emendamento.

COMANDINI. Mi dispiace di fare della... guerra intestina, sulle osservazioni dell'onorevole Schiavetti, che sono tutt'altro che cervelotiche; ma mi permetto di dire che si potrebbe applicare sia all'ambiente dei pubblicisti che a quello dei professionisti. I casi di favoritismo, di coalizione di interessi si verificano qua e là, specialmente nella piccola stampa di provincia.

Faccio solo un'osservazione: perché il pubblicista deve essere considerato anche in queste norme di dettaglio, un cittadino con minori diritti nei confronti del professionista? Feci già una osservazione, che ora ripeto e che ha ripetuto anche il collega Breganze ma che dovremmo tenere ben presente: nella storia del giornalismo italiano figurano nomi illustri e famosi di pubblicisti: Francesco De Sanctis, Ruggero Bonghi, Vittorio Emanuele Orlando. Sono nomi di gente che ha tenuto la presidenza dell'Associazione della stampa con lustro altissimo. E Salvatore Barzilai o Vittorio Emanuele Orlando, se fossero ancora fra noi come augurabile, non potrebbero presiedere il seggio nel giorno delle elezioni? Mi pare sia talmente chiaro che è un infliggere una piccola condanna di menomazione al pubblicista il non permettere che uno più anziano debba cedere il posto soltanto perché pubblicista anziché professionista, che va sostenuta la formulazione proposta dal comitato ristretto.

Devo anche aggiungere che la formulazione più rigorosa — che approvo perfettamente perché più rigorosa è meglio è — della figura di pubblicista, toglie quel carattere di evanescenza nella figura del pubblicista denunciato dall'onorevole Schiavetti. Per cui dichiaro in coscienza il mio dissenso dall'onorevole Schiavetti.

BREGANZE, *Relatore*. Parrebbe anche a me il caso di lasciare il testo formulato dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1962

L'articolo 4 risulta, pertanto, così formulato:

ART. 4.

Votazioni.

« Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Scrutinio e proclamazione degli eletti.

« Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei Consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione il presidente del seggio comunica al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti ».

Comunico che il comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento:

« All'ultimo comma, sostituire le parole: « Presidente del seggio, con le parole: Presidente dell'Assemblea ».

BREGANZE, *Relatore*. È chiaro che la comunicazione al Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuta proclamazione degli eletti deve essere fatta dal Presidente dell'Assemblea.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane, pertanto, così formulato:

ART. 5.

Scrutinio e proclamazione degli eletti.

« Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei Consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'Assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Data l'ora tarda, il seguito dell'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO